

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINARO MARCO

Nella seduta del 31/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti chiedevano che venisse effettuata un'operazione di chargeback relativamente ad un pagamento online di € 825,00 effettuato in data 3/12/2013 tramite l'utilizzo della propria carta di debito.

L'intermediario preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, chiedeva il "rigetto del ricorso", facendo peraltro presente di avere avviato la procedura sopra indicata e anticipando che la somma de qua – all'esito dei previsti controlli – sarebbe stata probabilmente riaccredita ai ricorrenti.

Questi ultimi, con email del 15/10/2014, hanno confermato di avere ricevuto la somma richiesta, insistendo solo per il rimborso dei 20,00 euro di contributo spese, qualora detto riaccredito sia avvenuto in esito a una eventuale pronuncia positiva dell'ABF in loro favore.

DIRITTO

La descrizione dei fatti oggetto del ricorso e l'accredito della somma richiesta dai ricorrenti ha determinato evidentemente una sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda principale proposta e non invece in relazione all'ottenimento del rimborso delle spese di procedura.

Sulla questione anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che «la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia» (sentenza n. 8428 del 10 aprile 2014).

Al riguardo occorre rilevare che costituisce poi principio consolidato quello in base al quale al giudice che dichiara la cessata materia del contendere spetta anche il regolamento delle spese processuali e la relativa pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda (c.d. principio della soccombenza virtuale) basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (ex multis, Cass., 5 agosto 1981, n. 4889).

Pertanto, il Collegio in aderenza al principio formulato dalla S.C. ritiene che la verosimile fondatezza della domanda proposta con il ricorso sulla base degli orientamenti già espressi dall'Arbitro (sul punto v. Coll. Coord. dec. n. 3299/2012 e dec. n. 5103/2013; v. anche Coll. Roma, dec. n. 5724/2013) e del comportamento tenuto dall'intermediario che ha avviato la procedura di chargeback che ha poi condotto all'accredito della somma richiesta dal ricorrente, consenta di accertare da un lato la cessata materia del contendere sulla domanda principale e, dall'altro, la soccombenza virtuale dell'intermediario che ha resistito al ricorso; tale accertamento «costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia (quando non siano le parti stesse a richiedere congiuntamente la compensazione di dette spese)» (come precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 8428/2014).

D'altronde anche le Disposizioni ABF sono in linea con quanto sopra esposto poiché prevedono che « Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere» (Sez. VI - §2). L'accertamento della soccombenza virtuale comporta poi l'applicazione della norma in base alla quale «Il collegio, qualora accolga il ricorso in tutto o in parte, prevede che l'intermediario: a) rimborsi al ricorrente il contributo versato; b) versi un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura» (Sez. V - §2).

Peraltro, la peculiarità del procedimento dinanzi all'Arbitro ove le spese sono limitate al rimborso in favore del ricorrente di euro 20 somma da questi anticipata per l'avvio dello stesso e ad un ulteriore versamento quale contributo alle spese di procedura in favore della Banca d'Italia richiede una particolare attenzione alla condotta dell'intermediario che dopo aver invocato la cessazione della materia del contendere non ritenga spontaneamente di provvedere a detti versamenti nonostante la modesta entità delle somme dovute e considerata anche la loro esatta predeterminazione. Inoltre, l'aver adempiuto a quanto richiesto con il ricorso solo dopo la sua proposizione e ad aver quindi consentito dopo l'inutile fase del reclamo lo svolgimento anche del procedimento dinanzi

all'Arbitro sino alla necessaria pronuncia del Collegio giustifica la soccombenza virtuale al fine del versamento del contributo per le spese del procedimento stesso da versare alla Banca d'Italia come previsto dalle Disposizioni che disciplinano il funzionamento del sistema ABF (che proprio per questa ragione non può ritenersi nella disponibilità della parte ricorrente e/o della resistente diversamente dalla somma versata per la presentazione del ricorso).

Il Collegio quindi persistendo tra le parti nella controversia in esame il contrasto in ordine alle sole spese del procedimento ritiene di poter dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda proposta con il ricorso e di accertare la soccombenza virtuale dell'intermediario ai fini della pronuncia sulle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS